

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti della proposta espresso ai sensi dell'art. 17 c. 68 della legge 127/97

IL SEGRETARIO GENERALE

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 19 MAR. 2001

Viterbo, li 19 MAR. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE del Segr. Gen.le  
CANNONE Dino

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li 3 APR. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le  
F.to Cannone Dino

Copia conforme per uso amm.vo  
Viterbo 19 MAR. 2001  
IL SEGRETARIO

D'ORDINE del Segr. Gen.le  
CANNONE Dino



## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

### Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. 62 del registro.

OGGETTO: Regolamento per il personale addetto alla sorveglianza, costruzione e manutenzione strade provinciali.

L'anno 2001 addì otto del mese di marzo alle ore — in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
GIULIO MARINI	Presidente	x	
MARIO LEGA	Vice Presidente	x	
FRANCESCO BATTISTONI	Assessore	x	
MASSIMO GEMINI	Assessore	x	
ERINO POMPEI	Assessore		x
GIOVANNI MARIA SANTUCCI	Assessore	x	
FRANCESCO STERPA	Assessore	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA

- premesso che è stata in più occasioni considerata la opportunità di provvedere ad una migliore organizzazione del servizio di sorveglianza e manutenzioni stradali, anche alla luce dei particolari e delicati compiti, conseguenti alle responsabilità per un migliore uso delle risorse economiche e patrimoniali dell'Ente e, in particolare, per garantire una sempre maggiore sicurezza del transito sulle strade provinciali;

- considerato che il Dirigente del settore Strade e Viabilità ha ritenuto, tra l'altro, necessario provvedere alla elaborazione di una proposta di Regolamento tendente ad ottimizzare l'organizzazione del servizio di che trattasi e delle prestazioni professionali assegnate alle varie figure di personale assegnato;

-rilevato che sulla proposta di regolamento sono state effettuate dallo stesso Dirigente, apposite consultazioni con le OO.SS. aziendali, che hanno avuto occasione di esaminare il documento, segnalando e concordando integrazioni e modifiche;

- Visto il regolamento, nella stesura definitivamente concordata, che, allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale, che risulta composto da n. 12 Artt. e che presenta la seguente struttura:

- *Art. 1 – Servizio Manutenzione*
- *Art. 2 – Zone stradali – Sorveglianti*
- *Art. 3 – Sottozone stradali – Esecutori stradali specializzati (E.S.S.)*
- *Art. 4 – Meccanici ed addetti al parco macchine*
- *Art. 5 – Sede di lavoro – Punti di riferimento*
- *Art. 6 – Tipologia delle attività lavorative – Orario di servizio*
- *Art. 7 – Sgombero neve – Trattamenti antigelo*
- *Art. 8 – Straordinari – Mansa – Trasferte – Uso del mezzo proprio*
- *Art. 9 – Reperibilità*
- *Art. 10 – Segnaletica stradale*
- *Art. 11 – Magazzini stradali*
- *Art. 12 – Disposizioni generali*

- Ritenuto opportuno provvedere in merito ai sensi dell'art. 48, comma 3 del TU degli enti locali, approvato con D. Legs. 18.08.2000, n. 267

- Viste le norme regolamentari per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 16.03.1998;

- Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del TU degli enti locali, approvato con D. Legs. 18.08.2000, n. 267;

- a voti unanimi

**DELIBERA**

- di approvare il Regolamento per il personale addetto alla sorveglianza, costruzione e manutenzione strade, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- dichiarare il presente atto immediatamente esigibile.

GS/

1005 MAR 21

D. ORDINE del Seg. Gen. le  
CANNONE DINO

Copia conforme  
Vicepres. 19 MAR 2001  
IL SEGRETARIO

D. ORDINE del Seg. Gen. le  
CANNONE DINO





# PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE STRADE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 62 DEL 8-03-2001

## Regolamento per il personale addetto alla sorveglianza, costruzione e manutenzione strade

- ART. 1 - SERVIZIO MANUTENZIONE
- ART. 2 - ZONE STRADALI - SORVEGLIANTI
- ART. 3 - SOTTOZONE STRADALI - ESECUTORI STRADALI SPECIALIZZATI (E.S.S.)
- ART. 4 - MECCANICI ED ADDETTI AL PARCO MACCHINE
- ART. 5 - SEDE DI LAVORO - PUNTI DI RIFERIMENTO
- ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE - ORARIO DI SERVIZIO
- ART. 7 - SGOMBERO NEVE - TRATTAMENTI ANTIGELO
- ART. 8 - STRAORDINARI - MENSA - TRASFERTE - USO MEZZO PROPRIO
- ART. 9 - REPERIBILITA'
- ART. 10 - SEGNALETICA STRADALE
- ART. 11 - MAGAZZINI STRADALI
- ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - SERVIZIO MANUTENZIONE

1. Alla sorveglianza e manutenzione delle Strade Provinciali e loro pertinenze è preposto il Servizio Manutenzione del Settore Strade.
2. La rete stradale provinciale è suddivisa in due sezioni, otto zone e sedici sottozone (due per ogni zona), con ripartizione disposta dal Dirigente del settore strade.
3. La distribuzione del personale nella rete, in conformità agli articoli che seguono, è determinata dal criterio del migliore impiego delle risorse, avuto riguardo alle necessità tecniche di intervento e alla massima efficienza e produttività del Servizio.
4. L'attività di lavoro sulle strade ed i relativi collegamenti fra le varie zone e con gli Uffici Centrali del Settore Strade ed altri Servizi tecnici, verranno regolati - oltre che con i normali rapporti diretti fra i vari livelli del personale stradale e Tecnico e tramite i sistemi consueti di comunicazione - anche con collegamenti in Ponte Radio e/o in rete telefonica aziendale, ciò specialmente e prevalentemente nei casi in cui la tempestività di intervento rappresenta l'aspetto sostanziale dell'attività di lavoro.

### ART. 2 - ZONE STRADALI - SORVEGLIANTI

1. Ognuna delle due sezioni stradali è articolata in quattro zone, la cui individuazione è effettuata sulla base di scelte di comparti territoriali interessati da strade o tronchi stradali tra loro collegati o direttamente interferenti a costituzione di reticoli viari per quanto possibile chiusi.

2. Ogni "zona" è divisa in due "sottozone": ad ogni "sottozona" è preposto un Sorvegliante, al quale in via generale competono le seguenti mansioni e responsabilità:

- collaborazione con il Responsabile della zona di appartenenza nella predisposizione dei programmi di lavoro;
- organizzazione degli interventi manutentivi;
- coordinamento e controllo delle diverse squadre di esecutori stradali specializzati (e.s.s.);
- composizione dei gruppi di lavoro negli interventi per attività di manutenzione straordinaria;
- rendiconti dei lavori;
- segnalazioni al responsabile di zona degli illeciti riscontrati in materia di tutela delle strade e di sicurezza della circolazione stradale; nel merito, il Sorvegliante può anche intervenire direttamente, nell'ambito delle competenze attribuitegli con l'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 del Codice della Strada).

3. In via più specifica e dettagliata i Sorveglianti dovranno:

1. vigilare sulle condizioni delle strade e delle loro pertinenze e segnalare tempestivamente alle varie squadre di e.s.s. tutte le situazioni che richiedano interventi di queste ed al responsabile di zona le situazioni meritorie di superiori determinazioni;
2. mantenere costante rapporto con il Responsabile della zona per le dovute comunicazioni di servizio e istruzioni operative;
3. effettuare, nel caso di furti e danni alla proprietà provinciale, le dovute denunce alle Autorità competenti, dandone nel contempo notifica all'Amministrazione attraverso il Responsabile della zona;
4. eseguire direttamente, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, tutti i lavori di pronto intervento e adottare le misure che si rendessero necessarie per la sicurezza della circolazione e per la tutela del corpo stradale e delle sue pertinenze, dandone immediatamente comunicazione al Responsabile della zona;
5. controllare che siano rispettate tutte le norme del Codice Stradale e del Regolamento sulle concessioni, licenze ed autorizzazioni stradali e di ogni altra disposizione in materia, affinché l'esecuzione delle opere e le installazioni concesse ed autorizzate avvengano nella stretta osservanza dei relativi disciplinari. A tale scopo ai Sorveglianti deve essere data copia di ogni concessione, licenza, autorizzazione o convenzione. In ogni caso dovranno notificare all'Ufficio preposto le infrazioni rilevate e le misure adottate;
6. vigilare, per la parte di loro competenza, sull'osservanza delle disposizioni in materia di Polizia Stradale ed in particolare che non vengano costruite opere abusive nelle zone di rispetto. Ogni infrazione dovrà essere segnalata prontamente al responsabile di zona;
7. controllare la regolarità della segnaletica esistente e denunciare tempestivamente al Responsabile della zona ed al Servizio Segnaletica le eventuali carenze o manomissioni;
8. in caso di incidenti o comunque quando sorgano particolari difficoltà per il traffico, avvisare il Servizio Manutenzione nonché le altre autorità competenti, adottando tutti i provvedimenti che siano necessari per la sicurezza della circolazione, dandone immediata comunicazione all'Ufficio;
9. verificare con la frequenza necessaria, tenendone nota, lo stato di tutti i manufatti esistenti lungo le strade e segnalare i guasti eventuali nonché ogni altra circostanza rilevante al Responsabile della zona preposto;
10. controllare il regolare deflusso delle acque lungo gli scolli, i fossi e le fognature interessanti la rete stradale di loro competenza; vigilare che siano a tempo debito espurgati i fossi, i ponticelli e gli altri manufatti il cui mantenimento sia a carico dei frontisti o di terzi, invitando questi a provvedere, e in difetto, informarne prontamente il responsabile della zona;
11. curare la corretta esecuzione delle forniture e dei contratti per i materiali e per i mezzi di noleggio utilizzati dalle squadre;
12. programmare le ferie degli e.s.s., sentiti gli stessi e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro ai fini della successiva autorizzazione da parte del Responsabile di zona, e concedere altresì permessi per assenze di breve periodo;

13. verificare le note relative all'indennità chilometrica e di reperibilità, i servizi straordinari e le missioni, nonché le assenze per ferie, malattie o altre cause degli e.s.s., trasmettendole all'Ufficio con il visto di controllo;
14. recapitare immediatamente e personalmente all'Ufficio preposto, nel caso di infortunio sul lavoro occorso ad un e.s.s. della propria sottozona, il certificato medico ed il modulo con gli estremi dell'infortunio stesso, onde porre in grado l'Amministrazione di effettuare nei termini di legge le obbligatorie denunce all'Istituto Assicurativo e all'autorità di pubblica sicurezza;
15. coordinare il servizio relativo allo sgombero neve ed ai trattamenti antigelo.

4. I sorveglianti sono infine tenuti alla conoscenza delle Leggi, Regolamenti ed ogni altra disposizione inerente alle loro mansioni; al riguardo saranno forniti del necessario materiale informativo.

### **ART. 3 - SOTTOZONE STRADALI – ESECUTORI STRADALI SPECIALIZZATI (E.S.S.)**

1. Ogni "zona" è suddivisa in due "sottozone" stradali aventi caratteristiche, per quanto possibile, omogenee per collocazione nella rete, per ragioni ambientali e orografiche, per tipologia e caratteristiche stradali e per gradi di accessibilità; la "sottozona" potrà essere costituita o da un tratto di una singola strada provinciale o da più tratti di strade provinciali diverse. L'estensione chilometrica di ogni "sottozona" sarà correlata a tali condizioni.

2. Ad ogni "sottozona" sono preposti fino a cinque e.s.s.; tale destinazione sarà fissata dal Dirigente del settore strade, sentiti anche il tecnico responsabile di zona ed il sorvegliante

3. Agli e.s.s. destinati alla "sottozona", compete, in via generale:

- la responsabilità della conservazione della sottozona in buone condizioni di manutenzione ordinaria in relazione ai mezzi, alle risorse ed al tempo disponibili, fatti comunque salvi i periodi in cui l'e.s.s. è destinato ad attività esterne alla sottozona stessa;

- l'effettuazione dei lavori manutentori ordinari (pulizia banchine e cunette, taglio erbe, espurgo tombini, manutenzione piccoli manufatti, chiusura buche e rappezature manti, trattamenti antigelo, conservazione ed esecuzione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale, ecc.);

- l'obbligo di segnalare al Sorvegliante o all'Ufficio illeciti amministrativi riscontrati in materia di tutela del demanio stradale e relative pertinenze;

- la collaborazione con il Sorvegliante ed il Responsabile della zona nella formazione dei programmi annuali di lavoro e nell'organizzazione degli interventi esecutivi nella "sottozona";

- la partecipazione con altre squadre alla realizzazione di interventi manutentivi di carattere più generale ed estensivo (taglio erbe, sistemazioni pertinenze stradali, risagomature stradali a lunga estensione, rinnovo pavimentazioni o bitumature, ripristino manufatti, segnaletica e trattamenti antigelo su intere tratte stradali, sgombero neve, ecc.).

4. In particolare gli e.s.s. assegnati alla sottozona svolgono le seguenti mansioni:

1. sorvegliare i tratti di strada fiancheggiati o attraversanti corsi d'acqua durante i periodi di piena;
2. svolgere il servizio di sgombero neve disponendo e controllando l'attività delle ditte operatrici ed effettuare i trattamenti antigelo, provvedendo tempestivamente a spandere sabbia o sale sulle strade con particolare riguardo ai tratti in pendenza, in curva, negli incroci, in corrispondenza dei ponti, passaggi a livello, ecc.;
3. provvedere in esecuzione dei programmi predisposti alla posa in opera della segnaletica necessaria per garantire la sicurezza della circolazione;
4. provvedere immediatamente in caso di riscontrate condizioni di pericolo per la circolazione stradale alla posa in opera dei cartelli di pericolo o di obbligo facenti parte della loro normale dotazione;
5. rilevare i fatti, dati e misure ed assumere tutte le informazioni richieste dal Servizio Manutenzione o da altri Servizi del Settore;
6. coadiuvare i tecnici del Settore di appartenenza nella esecuzione di rilievi, accertamenti o di altre attività, nonché nella sorveglianza dei lavori appaltati;
7. segnalare ogni fatto anomalo degno di nota e riguardante il corpo stradale, le sue pertinenze e la segnaletica, nonché eventuali incidenti o inconvenienti occorsi di cui siano venuti a conoscenza;
8. vigilare, per quanto in loro potere, affinché non si commettano furti di installazioni stradali, materiali ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
9. ricevere i materiali di rifornimento e controllarne, prima dell'impiego, qualità, quantità e luogo di posa in opera, nonché controllare l'efficienza, l'attività e i tempi di lavoro dei mezzi meccanici noleggiati. In

previsione dell'esaurimento delle scorte di materiali, debbono dare avviso, in tempo utile, al Sorvegliante, per gli opportuni provvedimenti;

10. fare proposte e suggerimenti atti a migliorare lo svolgimento del Servizio di manutenzione e sorveglianza delle strade;
11. provvedere, nell'ambito delle mansioni proprie della qualifica, all'esecuzione di ogni altro lavoro volto ad assicurare o migliorare la manutenzione della rete viaria.

5. Gli e.s.s. ai quali sono assegnati i mezzi e le macchine operatrici dovranno mantenere i mezzi stessi nelle migliori condizioni di funzionalità curando la piccola manutenzione degli stessi con puntualità e costanza, provvedendo altresì a richiedere con tempestività l'intervento dell'Ufficio in caso di manifeste deficienze di funzionalità o per presunti difetti.

6. Gli e.s.s. sono tenuti inoltre alla conoscenza delle leggi, regolamenti ed ogni altra disposizione inerente alle loro mansioni; a tale fine essi saranno forniti del necessario materiale informativo.

#### **ART.4 – MECCANICI ED ADDETTI AL PARCO MACCHINE**

All'interno di ciascuna zona stradale potrà essere collocata, oltre ai magazzini, anche un'officina meccanica. All'interno dei magazzini e dell'officina operano, oltre ai sorveglianti ed agli e.s.s., anche i meccanici e gli addetti al parco macchine; essi operano secondo le disposizioni impartite dal tecnico responsabile della zona in cui sono collocati ed hanno come sede di servizio la zona stradale.

Essi dovranno intervenire, a seconda delle esigenze, anche su tutta la rete stradale prov.le, con la massima funzionalità consentita dai mezzi disponibili.

In particolare il meccanico dovrà:

- coadiuvare i sorveglianti e gli e.s.s. nei compiti manutentivi e nelle riparazioni dei mezzi in dotazione;
- effettuare pronti interventi manutentivi sui mezzi, finalizzati al mantenimento della massima operatività dei mezzi stessi;
- effettuare interventi di manutenzione e riparazione straordinaria, nei limiti consentiti dalle attrezzature disponibili;
- segnalare eventuali disfunzioni e proporre le relative soluzioni sulla operatività dei mezzi dell'Amministrazione;
- prestare la propria opera, in caso di necessità, per lo svolgimento delle operazioni manutentive proprie dei sorveglianti e degli addetti al parco macchine.

In particolare gli addetti al parco macchine dovranno:

- operare con le macchine operatrici, anche complesse, messe a disposizione dall'Amministrazione;
- coadiuvare, a seconda delle necessità, i sorveglianti e gli e.s.s. nell'uso dei mezzi a disposizione delle zone stradali;
- provvedere alla manutenzione dei mezzi meccanici assegnati, segnalando eventuali disfunzioni e proponendo le relative soluzioni sulla operatività dei mezzi stessi;
- prestare la propria opera, in caso di necessità, per lo svolgimento delle operazioni manutentive proprie dei sorveglianti e dei meccanici, nei limiti della competenza professionale.

#### **ART. 5 - SEDE DI LAVORO – PUNTI DI RIFERIMENTO**

1. La sottozona stradale assegnata ai sorveglianti ed agli e.s.s. costituisce per essi la normale sede di lavoro.

2. In ogni sottozona si costituisce un "punto di riferimento" per l'orario di servizio nonché per determinare le percorrenze ed i tempi di impiego fuori dalla sottozona.

3. Per i Sorveglianti il "punto di riferimento" agli effetti sopraindicati sarà determinato dal più vicino punto di ingresso nella sottozona di competenza, definito in rapporto alla residenza.

4. Per quanto riguarda più dettagliatamente la normativa relativa al lavoro straordinario e al trattamento di trasferta si fa rinvio al successivo art.8.

## **ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE - ORARIO DI SERVIZIO**

1. L'orario di servizio dei Sorveglianti e degli e.s.s. sarà correlato - nel rispetto della normativa vigente e nei limiti da essa consentiti - al tipo di attività lavorativa da intraprendere, alla sua qualità ed estensione, ai sistemi organizzativi ed operativi impiegati.

2. La tipologia delle attività lavorative ed i connessi sistemi di orario saranno, di norma, i seguenti:

- attività normali: sono da intendersi "attività normali" quelle di normale manutenzione generalmente espletate nella sottozona di appartenenza. Per tale genere di attività la prestazione dei Sorveglianti e degli e.s.s. sarà effettuata ad orario unico giornaliero per un complessivo orario di prestazione settimanale di 36 ore. Nei diversi periodi stagionali e nelle varie zone di lavoro l'orario potrà essere diversificato (come inizio e come termine) su proposta dei singoli gruppi di lavoro o squadre, in dipendenza soprattutto delle condizioni ambientali e climatiche dei luoghi di lavoro. Tale orario, che comunque dovrà svilupparsi fra le 6,00 e le 14,00, dovrà essere preventivamente approvato dal Responsabile di zona, avuto riguardo delle esigenze manutentive delle strade. L'orario di servizio ha inizio e termine, per gli e.s.s., nel punto di riferimento della sottozona assegnata e, per i sorveglianti, con riferimento al punto di ingresso nella sottozona di competenza. L'orario deve essere scrupolosamente rispettato.

- attività di manutenzione straordinaria: sono da intendersi "attività di manutenzione straordinaria" quelle generalmente espletate nell'ambito dei lavori di manutenzione, per interventi di carattere esteso nell'ambito manutentivo (quali sfalcio primaverile delle erbe, risagomature stradali a lunga estensione, rinnovo pavimentazioni o bitumature, ripristino manufatti, stese di segnaletica orizzontale, ecc.); analogo carattere hanno le attività effettuate per assistenza a cantieri con esecuzioni in appalto. Anche per tali generi di attività l'orario di servizio sarà di norma unico con possibilità tuttavia di sviluppo nell'arco della giornata in conformità all'orario effettuato dai cantieri di produzione e lavoro, per un più efficace utilizzo dei mezzi d'opera in dotazione e comunque disponibili, o per i dovuti controlli d'impresa, nonché per esigenze di sicurezza delle strade. In tale ultimo caso, l'articolazione concreta dell'orario - per le finalità indicate e altresì per gli effetti di cui al successivo art. 8 verrà proposta annualmente dal Settore Strade e formerà oggetto di apposita contrattazione decentrata con le Organizzazioni Sindacali. Per l'esecuzione di tali opere potrà rendersi necessaria la riunione di più gruppi di squadre in un'unica squadra, sia per strette esigenze operative che per motivi di urgenza. Tale forma di aggregazione sarà disposta dal responsabile di zona. Fermo restando il computo dell'orario di servizio in conformità dell'art. 5, gli operatori dovranno assicurare la contemporanea presenza sul cantiere di lavoro per il tempo minimo prefissato dal responsabile di zona, su proposta del Sorvegliante.

- attività eccezionali: sono quelle derivanti da eventi calamitosi di particolare gravità, quali movimenti franosi, alluvioni, cedimento manufatti e, quindi, prevalentemente dipendenti da cause di "forza maggiore" e perciò del tutto imprevedibili. Per tali attività l'orario di servizio sarà determinato caso per caso, in relazione agli accertati stati di necessità. In caso di protrazione nello stato di emergenze si provvederà a convocare non appena possibile le OO.SS. per una ricognizione congiunta dei problemi eventualmente insorgenti nell'impiego del personale necessario.

## **ART. 7 - SGOMBERO NEVE - TRATTAMENTI ANTIGELO**

1. Il servizio, denominato brevemente "neve-gelo", rientra concettualmente nell'ambito degli interventi di prevenzione di Protezione Civile, direttamente realizzati dall'Amministrazione Provinciale sulle strade di sua proprietà. Esso coinvolge sia personale e mezzi propri dell'Amministrazione, che ditte esterne.

Ogni anno l'Amministrazione approva il "Piano di prevenzione per la lotta alla neve ed al gelo sulle strade provinciali", nel quale è definito il sistema operativo dell'intervento ed i costi relativi.

Dipendentemente dalla disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature dell'Amministrazione, sono attrezzate squadre di intervento con spandisale e lame spazzaneve, montati su autocarri.

2. Il servizio, soprattutto in caso di eventi eccezionali, potrà essere effettuato anche utilizzando ditte esterne, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Manutenzione Strade. I mezzi sgombraneve delle ditte esterne opereranno nell'area assegnata, sotto il controllo dell'e.s.s. addetto, che dovrà coadiuvare l'assuntore nelle operazioni di sgombero della neve e tenersi in contatto con il Sorvegliante, cui spetta il compito di coordinare il servizio.

3. Gli e.s.s. addetti allo sgombero della neve controlleranno le prestazioni fornite dagli Assuntori verificando il rispetto delle norme contrattuali d'appalto, in specie per quanto attiene la tempestività dell'intervento. Gli e.s.s. potranno effettuare verifiche e controlli a bordo dei mezzi sgombraneve solo se ed in quanto omologati a norma di legge e coperti da assicurazione.



4. Durante il periodo invernale verranno disposti i necessari servizi per i trattamenti antigelo su tutte le strade, con particolare attenzione ai manufatti ed alle zone in ombra; tali servizi dovranno essere disposti prevalentemente all'alba (o anche nelle ore notturne) per assicurare le migliori condizioni possibili di sicurezza veicolare già nella prima mattina.

5. Le attività di trattamento antigelo verranno effettuate con gli specifici mezzi erogatori di sali in dotazione al settore strade e, se necessario, saranno diversificate negli orari e nei tempi a seconda delle varie condizioni ambientali e climatiche.

#### **ART. 8 - STRAORDINARI - MENSA - TRASFERTE - USO DEL MEZZO PROPRIO**

1. Le prestazioni straordinarie eventualmente necessarie per le attività di cui all'art. 6 (disposte dai superiori diretti in conformità alle disposizioni vigenti) saranno contenute nei limiti contrattuali.

2. Le prestazioni straordinarie potranno essere recuperate con riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. In caso di prestazioni straordinarie in conformità alla normativa regolamentare vigente in materia, spetta al dipendente il rimborso delle spese di mensa o la concessione del buono pasto.

4. Il rimborso delle spese di mensa o la concessione del buono pasto spetta altresì nel caso di orario di servizio sviluppato nell'arco della giornata, per le attività di manutenzione straordinarie di cui all'art. 6.

5. Per la determinazione del trattamento di missione e di trasferta secondo le modalità di legge vigenti, i punti di riferimento iniziali sono di norma quelli individuati ai commi 2° e 3° dell'art. 5.

Qualora il luogo di residenza sia più vicino alla destinazione e non vi sia l'obbligo di presenza al punto di riferimento, il trattamento di trasferta viene determinato con inizio dalla residenza stessa.

6. Su proposta del Settore il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione delle strade può essere autorizzato all'uso del proprio automezzo per ragioni di servizio. Tale autorizzazione ha esclusiva validità nell'ambito del territorio provinciale ~~e del distretto provinciale~~. Il personale autorizzato come sopra è assicurato, anche in caso di responsabilità propria, per i danni subiti dal mezzo proprio durante il servizio.

#### **ART. 9 – REPERIBILITA'**

1. Per le esigenze eccezionali, fondamentale e necessaria sarà la garanzia di reperibilità del personale e la sua piena disponibilità a far fronte alle diverse esigenze.

2. Per le norme funzionali ed autorizzative dell'applicazione dell'istituto, valgono le determinazioni assunte dall'Amministrazione Provinciale con appositi atti, in applicazione del contratto di lavoro.

3. Nell'ambito del Settore Strade, all'inizio di ogni anno, viene curata la definizione degli aspetti organizzativi generali e specifici dei diversi servizi e si predispongono in via previsionale di massima, calendari generali preventivi.

4. Per i tecnici addetti alla manutenzione strade viene redatto dal Responsabile del Servizio un apposito calendario nominativo. Esso va conservato dai responsabili delle sezioni stradali e aggiornato in relazione alle eventuali esigenze di sostituzioni rappresentate dai dipendenti in reperibilità. Tali aggiornamenti verranno inviati, con dettagliato consuntivo trimestrale, al responsabile del servizio, anche ai fini del pagamento delle necessarie liquidazioni. I tecnici addetti al servizio di reperibilità riferiscono sugli interventi eseguiti e sulle problematiche riscontrate sulle strade ai tecnici di zona responsabili. Le situazioni di calamità naturali costituiscono ragione di mobilitazione generale. Nel caso venga effettuata la prestazione lavorativa nell'ambito temporale della reperibilità, oltre all'indennità di reperibilità dovuta per quella giornata, spetta il compenso per lavoro straordinario a decorrere dall'ora di effettiva chiamata o equivalente riposo compensativo.

#### **ART. 10 - SEGNALETICA STRADALE**

1: Il Servizio Segnaletica è preposto alla sorveglianza, esecuzione e manutenzione della segnaletica stradale fissa orizzontale e verticale e degli impianti elettrici e semaforici in genere.

2. Tale servizio si avvarrà per la sorveglianza sugli impianti e per l'esecuzione dei lavori di propria competenza, dei sorveglianti e degli e.s.s. assegnati ad ogni singola zona, d'intesa con il Servizio Manutenzione.



2. Gli e.s.s. addetti nelle varie zone provvederanno all'esecuzione in economia diretta delle opere programmate ed alla sorveglianza dei lavori appaltati ai fini della loro regolare esecuzione, in conformità delle disposizioni impartite dal servizio segnaletica.

## **ART. 11 – MAGAZZINI STRADALI**

1. In relazione alle esigenze di servizio, l'attività degli e.s.s., ferme restando le mansioni del profilo, potrà essere svolta, per periodi o orari di servizio parziali o continuati, presso i magazzini provinciali.
2. In tali periodi verrà provveduto alla manutenzione delle attrezzature della segnaletica ed ai lavori di officina occorrenti per la gestione delle diverse attività della "zona" di appartenenza; verrà altresì provveduto alla costruzione di piccoli manufatti di corredo stradale, quali cartelli, segnaletici, cordature, griglie, ferramente ecc., utilizzando al meglio le diverse professionalità presenti fra il personale.
3. L'assegnazione dei vari compiti di lavori e la determinazione dei periodi orari nel magazzino sarà disposta dal Sorvegliante della sottozona, d'intesa con gli e.s.s. interessati.
4. I magazzini stradali - oltre a compiti manutentivi, di piccola officina e cantiere di produzione - saranno anche utilizzati per il rimessaggio dei mezzi operativi e per il deposito dei vari materiali d'uso stradale.
5. Tutti i materiali e strumenti immagazzinati dovranno essere inventariati su appositi registri interni per consentire un puntuale aggiornamento delle scorte al fine di evitare disservizi o ritardi operativi.
6. Per conseguire tale finalità ed allo scopo anche di ottenere le migliori condizioni economiche nell'acquisto dei materiali, sull'intera rete verranno individuati e.s.s. addetti ai compiti specifici di organizzazione del magazzino, con diretta responsabilità della tenuta dei registri, dei loro aggiornamenti e delle proposte relative al rinnovo periodico delle scorte.
7. All'interno dei magazzini saranno utilizzati, preferibilmente, e.s.s. stradali di ridotte capacità fisiche per motivi di lavoro od altro, purché completamente in grado di svolgere compiti di scritturazione e d'inventario ed autonomamente indipendenti negli spostamenti a mezzo anche di autoveicoli propri o di servizio.

## **ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Nei casi di necessità o urgenza, o per eventuali sostituzioni di e.s.s. in caso di assenze prolungate per malattia o altra causa, a giudizio del Coordinatore di ogni sezione stradale, gli e.s.s. sono tenuti a prestare servizio anche al di fuori della sottozona di propria competenza, fatto salvo il ricorso, ove possibile ed opportuno, ad assunzioni a tempo determinato in caso di assenze prolungate.
2. E' obbligo di ogni e.s.s. prestare assistenza agli utenti della strada.
3. Ogni e.s.s. è tenuto a denunciare alle Autorità competenti ogni violenza subita in servizio o relativa al servizio e alla libertà di lavoro.
4. Le squadre di e.s.s. sono provviste, a cura e spese dell'Amministrazione, di arnesi, attrezzi, macchine operatrici e mezzi d'opera necessari al servizio. I singoli e.s.s. debbono avere la massima cura di quanto fornito dall'Amministrazione. Le attrezzature in dotazione alle squadre o ai singoli e.s.s. saranno inventariate. E' fatto assoluto divieto di utilizzare le attrezzature in dotazione per qualunque lavoro estraneo alle strade provinciali, che non sia preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Provinciale. Tutte le attrezzature e mezzi d'opera, ultimato il loro impiego, dovranno essere ricoverati nei magazzini provinciali o nei depositi autorizzati; le chiavi di tali locali saranno tenute dal Sorvegliante o dagli e.s.s. sotto personale responsabilità. Nel caso di magazzino o aree annesse a case cantoniere, copia delle chiavi saranno consegnate anche al concessionario della casa, ai fini di un migliore espletamento dei servizi.
5. Gli e.s.s. sono forniti degli indumenti di lavoro previsti per gli stessi dai vigenti accordi sindacali. La sostituzione degli indumenti logori o comunque non più utilizzabili ha luogo conformemente a quanto previsto dagli accordi di cui al comma precedente. E' fatto obbligo ai Sorveglianti ed agli e.s.s. di indossare durante il servizio l'uniforme prescritta in dotazione. Per particolari attività di lavoro (bitumature, verniciature, ecc.) potranno essere utilizzate anche tute con distintivi di identificazione.
6. I Sorveglianti e gli e.s.s. sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dai Responsabili del Settore, utilizzando le specifiche attrezzature protettive o a scopo preventivo in base alle prescrizioni del competente servizio di medicina del lavoro. L'Amministrazione curerà la distribuzione a tutto il personale di idonei strumenti informativi sulla normativa vigente in materia di prevenzione sanitaria e sicurezza sul lavoro.
7. Qualora, per carenze d'organico o per altre cause, non sia possibile il pieno rispetto del modello organizzativo prefigurato nel presente regolamento, sarà compito del Dirigente del settore strade adottare i provvedimenti di adeguamento necessari, finalizzati alla massima efficacia ed economicità.